

# REGISTRO DELLE IMPRESE: NUOVE PROCEDURE PER LA CANCELLAZIONE D'UFFICIO DI IMPRESE E SOCIETA' NON PIU' OPERATIVE

di **Claudio Venturi**

**Sommario:** - 1. Riferimenti normativi. - 2. Premessa. - 3. La cancellazione dal Registro delle imprese secondo la norma civilistica. - 3.1. La cancellazione d'ufficio. - 3.2. La cancellazione dal Registro delle imprese. - 4. Le novità introdotte dalla riforma del diritto societario. - 5. Le ulteriori novità introdotte dal nuovo regolamento. - 5.1. Soggetti interessati e avvio del procedimento. - 5.2. La procedura semplificata per la cancellazione dell'imprenditore individuale. 5.2.1. *L'analisi delle singole circostanze.* - 5.2.2. *La procedura di verifica.* - 5.3. La procedura semplificata per la cancellazione delle società di persone. - 5.3.1. *L'analisi delle singole circostanze.* - 5.3.2. *La procedura di verifica* - 5.4. La riscossione dei diritti e l'applicazione delle sanzioni. - 5.5. La procedura semplificata nei confronti delle imprese artigiane. -  
**TABELLE RIASSUNTIVE**

## **1. Riferimenti normativi**

- **Codice Civile:** artt. 2190 - 2191 - 2192; 2490; 2545-octiesdecies
- **D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247:** Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese.
- **Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3585/C del 14 giugno 2005:** Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle imprese di imprese e società non più operative (Legge n. 340 del 2000 - All. A, n. 9).

## **2. Premessa**

Con il **D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247**, pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2004, concernente "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle imprese", si è provveduto a dare attuazione al disposto di cui all'art. 1, commi 1 e 2 della legge 24 novembre 2000, n. 340, dove si disponeva la

delegificazione e la semplificazione di una serie di procedimenti amministrativi e di adempimenti, tra cui il “*Procedimento per la cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi*”.

Il decreto, che **è entrato in vigore il 19 ottobre 2004**, completa il quadro degli strumenti normativi varati per eliminare dall'ordinamento giuridico i soggetti che non svolgono più alcuna attività economica.

Sia i registri tenuti in precedenza dal Tribunale, che i registri delle ditte, prima, che gli attuali Registri delle imprese tenuti dalle Camere di commercio risultano “inquinati” da un cospicuo, anche se imprecisato, numero di imprese non più in attività, la cui permanenza nell'attuale Registro non può che essere sotto tutti i punti di vista dannosa.

Si tratta di imprese individuali i cui titolari risultano irreperibili o addirittura deceduti; società con organi amministrativi o di controllo scaduti dalle cariche loro conferite da anni; società che non depositano da anni i bilanci d'esercizio o che non compiono atti di gestione; società che risultano “INATTIVE” da anni, ecc.

Per queste situazioni non esisteva a tutt'oggi una norma che facilitasse la loro cancellazione dal Registro delle imprese per renderlo sempre più uno specchio il più possibile “veritiero” della realtà economica.

Questo è quello che si prefigge il nuovo regolamento: avviare nuove procedure per cancellazione d'ufficio dal Registro delle imprese di posizioni individuali e societarie non più attive, la cui consistente presenza negli archivi delle Camere di Commercio:

- a) comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione dei registri,
- b) provoca elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese e
- c) distorce i dati sulla realtà economica del Paese.

Il decreto n. 247 del 2004 disciplina il procedimento di cancellazione dal Registro delle imprese delle **sole imprese individuali e delle società di persone**. Per quanto concerne la parallela procedura relativa alle società di capitali e alle società cooperative ci si dovrà riferire alle disposizioni dettate dal Codice Civile.

La procedura delineata dal regolamento – come sottolinea la Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3585/C – è in linea con lo schema previsto negli articoli 2190 e 2191 del Codice Civile.

Le circostanze indicate quali presupposti per l'avvio del procedimento di cancellazione non comportano la cancellazione in via automatica dell'impresa inoperante, ma consentono semplicemente agli organi della Camera di Commercio di attivare d'ufficio un procedimento preventivo di verifica, in esito al quale, solo se verranno accertati i presupposti previsti dall'ordinamento, sarà possibile disporre, attenzione: non direttamente la cancellazione, che rimane di competenza del Giudici del Registro, ma **l'avvio del procedimento di cancellazione**.

Diciamo subito che la procedura prevista da questo nuovo decreto non ha nulla della “semplificazione” che ci si poteva attendere. Sicuramente un'altra occasione persa per avviare una concreta operazione di semplificazione dando la possibilità ai Conservatori di procedere, dopo approfonditi accertamenti, alla cancellazione delle imprese non più operanti, senza dover ricorrere ai Giudici del Registro.

### 3. La cancellazione dal Registro delle imprese secondo la norma civilistica

#### 3.1. La cancellazione d'ufficio

Nella norma civilistica non si rinviene alcuna disposizione relativa alla cancellazione di "imprese non più operative".

La norma civilistica si è limitata a regolamentare semplicemente la "**cancellazione d'ufficio**" di un dato indebitamente iscritto e, per altro verso, la "**iscrizione d'ufficio**" di un dato omesso (art. 2189 C.C.).

Si tratta di interventi previsti dalla legge al fine di impedire la presenza nel Registro delle imprese di dati non consentiti, o di notizie non veritiere, ovvero di lacune nella informazione.

Nel caso che una iscrizione obbligatoria non venga richiesta, l'Ufficio preposto alla tenuta del Registro, mediante raccomandata, inviterà l'imprenditore a richiederla "entro un congruo termine". Decorso inutilmente il tempo assegnato, il Giudice del registro può ordinarla con decreto (Cfr. art. 2190 C.C.).

Nel caso che una iscrizione sia avvenuta senza che esistessero le condizioni richieste dalla legge, il Giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione (Cfr. art. 2191 C.C.). In questo caso, in effetti, si tratta di "cancellazione di una iscrizione irregolare".

La cancellazione di cui all'art. 2191 C.C. si riferisce, in altre parole, ai casi per i quali l'iscrizione doveva essere rifiutata e che concernono, oltre i fatti formali:

- *la mancanza della forma scritta;*
- *l'incompletezza della documentazione allegata;*
- *la mancanza della legittimazione del richiedente;*
- *l'incompetenza dell'ufficio;*
- *la mancata corrispondenza del fatto dichiarato a quello previsto dalla legge;*
- *la mancanza dei presupposti legali relativi all'iscrizione.*

Contro il provvedimento emesso dall'ufficio del Registro delle imprese, l'interessato (titolare, amministratore, notaio, ecc.) potrà presentare, entro 8 giorni dalla comunicazione, ricorso al Giudice del registro.

Contro il decreto del Giudice del registro, emesso ai sensi dei citati artt. 2190 e 2191 C.C., l'interessato, entro 15 giorni dalla comunicazione, potrà ricorrere al Tribunale dal quale dipende l'Ufficio preposto alla tenuta del Registro (Cfr. art. 2192, 1<sup>a</sup> comma, C.C.).

Il decreto che viene emesso in merito al ricorso deve essere iscritto d'ufficio nel Registro delle imprese (Cfr. art. 2192, 2<sup>a</sup> comma C.C.).

Il 1<sup>a</sup> comma dell'articolo 17, del D.P.R. n. 581/1995, affronta e risolve due problemi che la disciplina del codice ha lasciato in passato insoluti:

- a) fissa un termine per la comunicazione del decreto di cancellazione emesso ai sensi dell'art. 2191 C.C. dal Giudice del registro (15 giorni);
- b) devolve al Tribunale del capoluogo di Provincia la competenza in ordine alla decisione dei ricorsi avverso i decreti del Giudice del registro.

Il 2<sup>a</sup> comma, dello stesso articolo 17, impone poi, per esigenze di certezza, l'immediata comunicazione del decreto di cancellazione, ad opera del Cancelliere.

Il decreto è iscritto, per le stesse esigenze di immediatezza, nel termine di 2 giorni dalla comunicazione.

### 3.2. La cancellazione dal Registro delle imprese

Per quanto riguarda le società, la richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese deve sempre e in ogni caso essere preceduta dalla fase di scioglimento e di messa in liquidazione.

Approvato il bilancio finale di liquidazione era possibile chiedere la cancellazione dal Registro delle imprese.

Per le società di persone che non presentavano né attività né passività, si è nel tempo consolidata la prassi secondo la quale era possibile evitare la fase di liquidazione, provvedendo allo scioglimento senza messa in liquidazione, e, in alcuni casi, anche alla contemporanea richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

Per le società di capitali e le società cooperative la fase di liquidazione è inderogabile.

Per quanto riguarda le imprese individuali, la cancellazione dal Registro delle imprese poteva avvenire solo su espressa istanza sottoscritta dal titolare o, in caso di decesso, da uno dei legittimi eredi.

Al di fuori di queste ipotesi, non era possibile procedere alla cancellazione dal Registro delle imprese di alcuna impresa.

## 4. Le novità introdotte dalla riforma del diritto societario

Con la riforma del diritto societario viene, per la prima volta, affrontato il problema delle società non più operative.

Il riferimento è alle società di capitali e alle società cooperative che non depositano per un determinato numero di anni (tre per le società di capitali, cinque per le società cooperative) i bilanci o non compiono atti di gestione.

**Per quanto riguarda le società di capitali** all'ultimo comma dell'articolo 2490 del Codice Civile si dispone, che *“Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, **la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese** con gli effetti previsti dall'articolo 2495”*.

**Per quanto riguarda le società cooperative**, al 1° comma dell'art. 2545-septiesdecies, si dispone che *“L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione”*.

Nel successivo articolo 2545-octiesdecies, al 2° e 3° comma, si dispone che *“2. Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente **cancellazione dal registro delle imprese**, dell'elenco delle società cooperative e degli enti*

*mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.*

*3. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo”.*

Infine, all'art. 223-septiesdecies delle disposizioni transitorie e di attuazione, si dispone che *“Fermo restando quanto previsto degli articoli 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla **cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo”**.*

Questa disposizione ha, di fatto, dato avvio ad una prima consistente “operazione di pulizia” del Registro delle imprese, almeno per quanto riguarda le società cooperative.

Si può constatare come quasi quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale vengano pubblicati provvedimenti di scioglimento o avvisi di inizio della procedura di cancellazione di società cooperative che da oltre cinque anni non hanno provveduto al deposito del bilancio d'esercizio o che non hanno per anni compiuto atti di gestione.

Per il nuovo diritto societario, almeno per quanto riguarda le società di capitali e le società cooperative, il mancato deposito del bilancio d'esercizio o il mancato compimento di atti di gestione dà avvio al procedimento di scioglimento o di cancellazione dal Registro delle imprese.

## **5. Le ulteriori novità introdotte dal nuovo regolamento**

La recente Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3585/C del 14 giugno 2005 fornisce alcuni chiarimenti interpretativi sia in merito all'ambito di applicazione che in merito alla procedura disciplinata dal nuovo regolamento con particolare riferimento a singole fattispecie.

Il provvedimento in esame – come viene sottolineato nella stessa Circolare – “non incide sulla disciplina sostanziale delle cause di scioglimento della società”, ma risponde alla specifica finalità di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti per la cancellazione, ove questa non sia stata chiesta dai soggetti che, per legge, vi sono tenuti.

Ma quali sono i soggetti che possono far scattare l'avvio della procedura di verifica della sussistenza dell'effettiva inoperosità?

## 5.1. Soggetti interessati e avvio del procedimento

Il nuovo decreto affronta nuove problematiche, con esplicito riferimento alle sole **imprese individuali** e **società di persone**, prevedendo circostanze nuove quali: il decesso del titolare, la irreperibilità dell'impresa, la perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi richiesti per l'esercizio dell'attività dichiarata, la mancanza del codice fiscale, ecc.

Allo stesso tempo il regolamento disciplina le procedure che dovranno essere seguite dalle Camere di Commercio quando, da vari indizi o fatti, si desuma la inesistenza dell'impresa.

A leggere quanto si dispone negli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, sembrerebbe che i soggetti abilitati a rilevare una delle circostanze che può dare avvio al procedimento di cancellazione d'ufficio siano, oltre all'ufficio del Registro delle imprese, solamente "**altri pubblici uffici**" (quali, ad esempio: l'INPS, l'INAIL, l'Ispettorato del lavoro, il Comune, ecc.).

A parere di chi scrive, tuttavia, non si può escludere a priori la possibilità che la segnalazione possa arrivare anche da altri soggetti che non siano pubblici, naturalmente, anche in questo caso, dovrà essere sempre l'ufficio del Registro delle imprese a prendere l'iniziativa.

A conforto di questa tesi, la stessa Circolare del Ministero ha precisato che il riferimento, quali possibili segnalanti, di "altri pubblici uffici" non esclude l'efficacia, per l'avvio della procedura, di **segnalazioni da parte di privati** che siano corredate di idonea documentazione.

Qualora la segnalazione pervenga da un altro pubblico ufficio non sarà necessario allegare alcuna prova documentale o effettuazione di riscontri di sorta.

In definitiva le segnalazioni potranno arrivare da chiunque eccetto che dai soggetti che, per legge, vi siano tenuti (titolare, socio amministratori, eredi, ecc.); in questo caso si dovrà, infatti, attivare il procedimento di cancellazione ordinario.

## 5.2. La procedura semplificata per la cancellazione dell'imprenditore individuale

### *5.2.1. L'analisi delle singole circostanze*

Secondo quanto disposto dall'art. 2 del decreto in commento, si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del Registro delle imprese accerta una delle seguenti quattro circostanze:

- a) decesso dell'imprenditore;**
- b) irreperibilità dell'imprenditore;**
- c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;**
- d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.**

La recente Circolare del Ministero delle attività produttive n. 3585/C ha analizzato le singole circostanze rilevanti per l'attivazione della procedura.

### A. Decesso dell'imprenditore

Tale circostanza potrà essere accertata mediante l'acquisizione di certificati o attestazioni di morte, a meno che non pervenga da altro pubblico ufficio.

La procedura non potrà essere avviata sulla base di comunicazioni da parte degli eredi.

### B. Irreperibilità dell'imprenditore

Nella difficoltà di definire con esattezza il concetto di "irreperibilità", ci si deve rifare alle prevalenti interpretazioni giurisprudenziali, secondo le quali tale condizione è da ricondursi ad una specifica e quanto più verosimile impossibilità di raggiungere il destinatario della comunicazione. Ciò in quanto le eventuali missive inviategli vengono restituite al mittente con la dizione "sconosciuto".

D'altro canto, si ritiene che il destinatario di una comunicazione sia da considerare "reperibile" e che quindi lo stesso sia stato idoneamente messo in condizione di eventualmente smentire l'ipotesi di inattività, non solo quando le raccomandate siano state regolarmente ritirate ma anche quando le stesse siano state restituire per "compiuta giacenza".

### C. Mancato adempimento di atti di gestione

Secondo la Circolare n. 3585/C, l'individuazione di tale presupposto, quale causa di inattività, trova la sua ratio "nell'indissolubilità del concetto di in operatività con la mancata adozione di atti cui la dottrina comunemente attribuisce valore sintomatico di vitalità dell'impresa".

L'accertamento di tale condizione potrà essere effettuato tramite una verifica congiunta degli atti presenti nell'archivio del Registro delle imprese e quelli presente presso l'amministrazione finanziaria (assenza di denunce IVA; mancata presentazione delle denunce annuali sia dell'IVA che dei redditi; ripetuta mancanza di pagamento del diritto annuale; ecc.).

### D. Perdita di titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata

La perdita del titolo abilitativo o autorizzativo per l'esercizio dell'unica attività esercitata preclude la legittima prosecuzione della stessa e pertanto si configura come causa di inattività dell'impresa, implicante, pertanto, l'avvio del procedimento di cancellazione.

#### ***5.2.2. La procedura di verifica***

L'ufficio del Registro delle imprese che rileva una delle quattro circostanze indicate in precedenza, avvia il procedimento di cancellazione dell'impresa mediante:

- a) invio di **lettera raccomandata con avviso di ricevimento** all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel Registro e alla residenza anagrafica dell'imprenditore;

b) richiesta dell'annotazione della cessazione o dell'indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attività ovvero del titolo che consente l'esercizio dell'impresa.

L'ufficio, contemporaneamente, procede alla **verifica delle circostanze** di cui sopra.

Dell'avvio del procedimento di cancellazione è data notizia mediante **affissione all'albo camerale**.

La più volte citata Circolare del Ministero ha ritenuto, a tale proposito, di puntualizzare che in materia il regolamento è molto preciso nel disporre che oggetto di pubblicazione negli albi camerali sia **esclusivamente l'avvenuto avvio del procedimento** e non anche gli atti inerenti il procedimento.

Decorsi **trenta giorni** dalla data di ricevimento dell'ultima delle lettere raccomandate inviate, ovvero, in caso di irreperibilità presso ciascuno degli indirizzi (sede e residenza), decorsi **quarantacinque giorni** dalla affissione della notizia nell'albo camerale, senza che l'imprenditore abbia fornito un riscontro, **il conservatore trasmette gli atti al Giudice del registro** che può ordinare con decreto la cancellazione dell'impresa.

Circa la possibilità di prolungare da 30 a 45 giorni il termine per la trasmissione degli atti al Giudice del registro, la Circolare n. 3585/C ha ritenuto di precisare che la stessa si attua solo nel caso in cui entrambe le raccomandate (sede e residenza) non siano state recapitate. Nel caso, pertanto, presso almeno uno dei due indirizzi la lettera sia stata regolarmente recapitata, dovrà essere rispettato il termine di 30 giorni per l'invio degli atti al Giudice del registro.

La trasmissione degli atti al Giudice del registro dovrà essere annotata nel Registro delle imprese a cura del conservatore, "con l'indicazione delle circostanze che motivano la richiesta di cancellazione" (art. 2, comma 5).

Secondo la Circolare in commento, tale adempimento si ritiene che sia idoneamente soddisfatto limitandosi a comunicare l'avvio del procedimento, omettendo "qualunque citazione di terzi non direttamente coinvolti nella gestione dell'impresa (segnalanti, eredi)".

Dunque, anche nel caso la procedura di cancellazione si dimostri complessa e a volte con tempi molto lunghi, questo non avrà conseguenze sul livello di aggiornamento del Registro delle imprese in quanto l'ufficio dovrà indicare nelle certificazioni di aver quanto meno avviato la procedura di cancellazione.

### **5.3. La procedura semplificata per la cancellazione delle società di persone**

#### ***5.3.1. L'analisi delle singole circostanze***

Secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto in commento, il procedimento per la cancellazione della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice è avviato quando l'ufficio del Registro delle imprese rileva una delle seguenti cinque circostanze:

- a) irreperibilità presso la sede legale;**
- b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;**
- c) mancanza del codice fiscale;**
- d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;**

**e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.**

**A. Irreperibilità presso la sede legale**

La norma si riferisce al caso in cui la società abbia eletto un domicilio come sede legale e risulti sconosciuta o abbandonata tale indirizzo senza essere in alcun modo reperibile. Ciò, come precisa la Circolare in commento, a prescindere dalla eventuale reperibilità dei soci.

**B. Mancato adempimento di atti di gestione**

Vale quanto detto a proposito dell'impresa individuale.

**C. mancanza del codice fiscale**

Franca questa causa non la riusciamo a capire in quanto è matematicamente impossibile che possa essere iscritta al Registro delle imprese una società senza codice fiscale, questo anche nella considerazione del fatto che il numero di iscrizione nel Registro delle imprese corrisponde al numero di codice fiscale.

**D. Mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi**

È il caso in cui da una visura del registro delle imprese si riscontra che, a seguito del recesso/decesso/esclusione di uno dei due soci, si concentra in un unico socio l'intera società.

La notizia della mancata pluralità non deve pervenire dal socio superstite.

Nel caso il socio superstite si limiti a segnalare che l'altro socio si è reso irreperibile, si apre un subprocedimento nell'ambito del procedimento in parola che è quello ordinario dell'irreperibilità.

A seguito dell'avvio del procedimento si potrebbero verificare tre fattispecie:

- a) l'ufficio accerta la mancata pluralità (si avvia il procedimento di cancellazione);
- b) l'ufficio riceve la comunicazione da parte del socio superstite circa la irreperibilità dell'altro socio (inizia l'ordinario procedimento per irreperibilità);
- c) ricostituzione della pluralità o autodenuncia del socio superstite con messa in liquidazione (il procedimento si blocca).

**E. Decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita**

Le disposizioni del regolamento in questione si dovranno applicare ogniqualvolta non ricorrano le seguenti fattispecie:

- a) modifica della società con indicazione di un termine indeterminato;
- b) proroga tacita;
- c) proroga espressa.

A tale proposito, la Circolare fa rilevare che il problema più rilevante potrebbe essere rappresentato dalla proroga tacita della società (art. 2273 C.C.), che si

ha quando, decorso il termine per cui fu contratta, i soci continuano a compiere atti di gestione.

Pertanto, gli elementi sintomatici dai quali poter desumere il definitivo decorso del termine ed escludere la proroga tacita ed attivare, così, il procedimento in parola, è il compimento degli atti di gestione.

### **5.3.2. La procedura di verifica**

L'ufficio del Registro delle imprese che rileva una delle predette circostanze, anche a seguito di segnalazione da parte di altro pubblico ufficio, avvia il procedimento invitando gli amministratori, mediante **lettera raccomandata con avviso di ricevimento** inviata all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel registro e alla residenza anagrafica di **ciascuno degli amministratori risultante nel Registro:**

- a) a comunicare l'avvenuto scioglimento della società stessa, *ovvero*
- b) a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale della società.

Si noti che, a differenza di quanto prescritto per l'imprenditore individuale, cui si richiede di indirizzare le raccomandate presso la residenza anagrafica, il regolamento, nel riferirsi agli amministratori, prescrive genericamente che gli stessi debbano essere informati presso la residenza risultante dal registro (art. 3, comma 2).

L'ufficio, contemporaneamente, procede alla **verifica delle circostanze** di cui sopra.

Dell'avvio del procedimento è data notizia mediante **affissione all'albo camerale**.

Nelle lettere raccomandate e nell'avviso affisso all'albo camerale sono indicati gli effetti ricollegati al mancato riscontro.

L'irreperibilità intesa come condizione per accrescere da 30 a 45 giorni il termine per la trasmissione degli atti al Giudice del registro (art. 3, comma 3), deve intendersi verificata nel solo caso in cui tutti i destinatari delle lettere raccomandate inviate risultino sconosciuti.

Diversamente da quanto previsto per le imprese individuali, la Camera di Commercio **invia gli atti al Presidente del Tribunale** il quale dovrà decidere circa l'opportunità di nominare un liquidatore o trasmettere il fascicolo al Giudice del registro per la cancellazione.

Anche in questo caso, l'invio degli atti al Tribunale sarà pubblicizzato nel Registro delle imprese prima dell'effettiva cancellazione, in modo da dare la massima conoscibilità dell'effettiva fase del procedimento.

### **5.4. La riscossione dei diritti e l'applicazione delle sanzioni**

Dopo la cancellazione, l'ufficio del Registro delle imprese valuta, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere alla riscossione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni dovuti ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento di cancellazione.

La determinazione di non procedere alla riscossione è motivata con comunicazione al competente collegio dei revisori dei conti, di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

La Circolare n. 3585/C ha tenuto a precisare che con la norma in esame si intende consentire la rinuncia alla riscossione solo dei crediti indicati, cioè quelli maturati solo successivamente all'iniziativa d'ufficio e non anche quelli maturati dal momento in cui si sono verificate le circostanze giustificative dell'iniziativa d'ufficio.

### **5.5. La procedura semplificata nei confronti delle imprese artigiane**

Secondo quanto disposto dall'art. 4 del decreto in commento, l'ufficio del Registro delle imprese che rileva nei confronti di imprese artigiane iscritte negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese, una o più delle circostanze previste dall'articolo 2, comma 1, per le imprese individuali e dall'articolo 3, comma 1, per le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, ne dà notizia, entro quindici giorni dall'avvenuta rilevazione, alla Commissione provinciale dell'artigianato per gli adempimenti di competenza.

Questa comunicazione viene annotata nel Registro delle imprese a cura del conservatore, con l'indicazione delle circostanze rilevate dall'ufficio.


La Commissione provinciale per l'artigianato, ricevuta la segnalazione da parte del Registro delle imprese, dovrà attivarsi tentando, a sua volta, di contattare l'imprenditore, nel caso di impresa individuale, o i soci amministratori, nel caso di società, notificando l'avvio di un procedimento di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane.

La Circolare ha ritenuto di precisare che la procedura prevista dal nuovo regolamento non pregiudica in nessun modo l'applicazione del disposto di cui al comma 4 dell'articolo 5 della legge n. 443/1995, secondo il quale, *“in caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, **per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato**”*.

La conservazione dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, tuttavia, non equivale al mantenimento dell'annotazione nel Registro delle imprese, occorrendo a tal fine, che venga avviata una procedura analoga a quella di iscrizione, a seguito della quale l'impresa verrà annotata ex novo.

Tale orientamento trova fondamento nel principio secondo il quale, nell'ipotesi di decesso dell'imprenditore individuale, anche in assenza di modifiche sostanziali nell'organizzazione e nell'attività dell'impresa, i suoi eredi debbano comunque procedere ad una nuova iscrizione.

## TABELLE RIASSUNTIVE



# ITER DEL PROCEDIMENTO

Segnalazione di inoperatività

Accertamento delle circostanze possibili

Impresa individuale

Società di persone

- a) Decesso dell'imprenditore;
- b) irreperibilità dell'imprenditore;
- c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.

- a) Irreperibilità presso la sede legale;
- b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- c) mancanza del codice fiscale;
- d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi;
- e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.

Avvio del procedimento di cancellazione

Invio della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

Verifica delle circostanze

Affissione all'Albo camerale

Compiti del conservatore del Registro delle imprese

Invio degli atti al  
Giudice del Registro

Annotazione nel  
Registro delle  
imprese

Invio degli atti al  
Presidente del Tribunale

Nomina del liquidatore

Emissione del  
decreto di  
cancellazione

Invio degli atti al Giudice del  
Registro per la cancellazione